

**Analisi preliminare sugli organismi istituzionali dedicati
alla funzione di controllo non ispettivo, intesa come
verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli
effetti delle politiche nelle assemblee legislative regionali**

Giugno 2020

Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale

Direttore Aurelia Jannelli

Ufficio Qualità della normazione e Valutazione delle politiche

Fabrizio d'Alonzo e Andrea Stroschio

Analisi preliminare sugli organismi istituzionali dedicati alla funzione di controllo non ispettivo, intesa come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche nelle assemblee legislative regionali"

Sommario. Introduzione - p. 3. La verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche, la sua logica fondamentale e i rapporti con altri tipi di valutazione - p. 4. Quadro normativo – p. 5. Gli spazi istituzionali dedicati alla funzione di controllo non ispettivo – p. 6. I rapporti tra la Valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e la valutazione delle politiche – p. 7. Scheda sintetica Regione Abruzzo – p. 9. Scheda sintetica Regione Friuli Venezia Giulia – p. 11. Scheda sintetica Regione Lazio – p. 13. Scheda sintetica Regione Lombardia p.16. Scheda sintetica Regione Marche – p. 18. Scheda sintetica Regione Piemonte – p. 25. Scheda sintetica Regione Umbria – p. 28.

Abstract

Il presente lavoro esplora la normativa regionale e tende ad offrire un quadro degli organismi dedicati all'esercizio della funzione di controllo, intesa come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche nelle Assemblee legislative regionali. Inoltre, offre spunti di inquadramento per quanto concerne il contesto da cui è emersa la pratica della funzione di controllo non ispettivo, la sua differenza con altri tipi di valutazione e di quanto e come questa funzione è riconosciuta negli ordinamenti regionali. Infine, sonda le ragioni della tendenza a creare spazi istituzionali dedicati alla valutazione ed offre una ricognizione regionale dei caratteri funzionali e strutturali di questi organismi.

Introduzione

Le riforme costituzionali attuate dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" e dalla legge costituzionale, n. 3 del 18 ottobre 2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" hanno fortemente inciso sull'assetto delle Istituzioni regionali, determinando l'esigenza di pensare e utilizzare strumenti istituzionali in grado di garantire rapporti equilibrati tra l'Organo Legislativo e quello Esecutivo. Infatti, da un lato, la riforma costituzionale del 1999, che ha mutato la forma di governo regionale introducendo l'elezione diretta del Presidente della Regione, sembra aver depotenziato il ruolo delle Assemblee Legislative: a differenza del passato, la figura del Presidente della Regione ha una funzione di assoluta preminenza politica e di direzione e la Giunta regionale acquisisce un ruolo più incisivo sia operativo sia nel sistema delle fonti normative regionali. Sotto altro aspetto invece, la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha previsto un potenziamento del ruolo delle Assemblee Legislative nel Processo Legislativo, offrendo l'opportunità di impostare una sorta di "rafforzamento bilanciato" rispetto all'Organo esecutivo.

La verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche, la sua logica fondamentale e i rapporti con altri tipi di valutazione

Negli anni immediatamente successivi alle riforme accennate dunque, nacque un dibattito sul ruolo dei Consigli regionali, sulla funzione che avrebbero dovuto svolgere all'interno della mutata forma di governo regionale per affermare la centralità del proprio ruolo. Gli ambiti principali su cui si posò l'attenzione della dottrina e dei tecnici furono il ripensamento e il rafforzamento delle classiche funzioni assembleari, in particolare la (qualità) della funzione legislativa e il rafforzamento della funzione di controllo, così da accrescere l'effettiva capacità delle Assemblee legislative di influenzare i processi decisionali, migliorando contestualmente la qualità della funzione legislativa.

Nel contesto sopra accennato, nel 2002, i Consigli regionali di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, con il contributo metodologico dell'Associazione senza scopo di lucro ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione ed Analisi delle Politiche Pubbliche), hanno dato vita al progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) con l'obiettivo primario di promuovere, nell'ambito delle attività istituzionali delle Assemblee legislative regionali, un modo di concepire la funzione di controllo anche come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche. Questo Progetto interregionale dal 2006 è passato sotto la conduzione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome che lo gestiva tramite la stipulazione di una convenzione con l' ASVAPP e dal Febbraio del 2020, la Conferenza dei Presidenti, ritenendo i risultati del Progetto di grande importanza strategica è entrata nella compagine sociale in qualità di socio sostenitore di ASVAPP, rendendo in tal modo la valutazione delle politiche una funzione strutturale della Conferenza.

L'aspetto della funzione di controllo, accolta all'interno delle Assemblee Legislative regionali come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche, è realizzata tramite uno specifico tipo di valutazione ex post delle politiche pubbliche e consiste essenzialmente nella produzione di informazioni qualificate in una logica non partisan e di miglioramento, rivolte a verificare la concreta utilità delle soluzioni adottate dall'esecutivo, creando così le condizioni perché possa migliorare la fase di produzione normativa successiva. Questo aspetto della funzione di controllo consiliare si discosta radicalmente per finalità, caratteristiche e strumenti dal tradizionale controllo a carattere ispettivo. Infatti, gli strumenti tradizionali di controllo ispettivo (interrogazioni, interpellanze, commissioni d'inchiesta) tendono alla verifica formale dell'operato dell'esecutivo e sono asimmetrici e contingenti; invece le attività di valutazione che realizzano questo aspetto della funzione di controllo tendono alla verifica sostanziale di come e quanto è stato realizzato dopo l'approvazione di un intervento legislativo nonché ai suoi effetti e sono attività sistematiche e non occasionali.

Scopo fondamentale delle attività che realizzano questo aspetto a carattere non ispettivo della funzione di controllo dunque è comprendere che cosa ne sia stato di una legge (e quindi delle politiche cui essa ha dato impulso) dopo la sua approvazione da parte dell'organo legislativo e mettere a disposizione del processo legislativo successivo conoscenze qualificate.

La logica preminente di questo tipo di valutazione delle politiche è l'apprendimento, cioè accrescere la conoscenza riguardo le politiche pubbliche adottate per imparare qualcosa di nuovo sull'utilità degli interventi pubblici realizzati, ponendo attenzione sia alla fase attuativa (in che modo il disegno originario della politica si è tradotto in azioni e attività concrete) sia, se la politica si presta, alla stima degli effetti (in che misura le politiche sono servite a produrre i cambiamenti desiderati). Come già accennato, gli elementi che la caratterizzano maggiormente sono: l'intento di migliorare la qualità delle decisioni e dell'azione pubblica tramite una riflessione basata su elementi oggettivi; l'assenza di finalità ispettive o sanzionatorie in una logica non partisan.

Questa logica differenza concettualmente questo tipo di valutazione da altre attività di valutazione che si possono svolgere in ambito pubblico.

Ad esempio vi sono attività di valutazione come l'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), che hanno come scopo conoscitivo la scelta tra opzioni alternative e a cui ci si riferisce comunemente usando l'espressione "ex ante". Esse sono tutte accomunate dalla volontà di produrre un giudizio comparativo, cioè un giudizio non assoluto, ma relativo soltanto alle azioni, agli enti e ai soggetti messi a confronto. Oppure altri tipi di valutazione, riconducibili alla tipologia generale di "valutazione delle performance", hanno come obiettivo sostanziale conoscere "quanto bene" un'organizzazione funziona rispetto all'obiettivo che le è stato affidato: si ispirano a questo modello, pur nelle loro diversità, il controllo di gestione e la certificazione di qualità. Altri tipi di valutazione, ispirati al principio di trasparenza e caratterizzati da spiccati intenti comunicativi, rispondono invece all'esigenza primaria di rendere conto di ciò che è stato fatto per affrontare un certo problema collettivo: un prodotto tipico di questa tipologia è ad esempio il "Bilancio sociale".

Quadro normativo

Attualmente sono 17 le Regioni che riconoscono o richiamano questa forma di controllo nei propri ordinamenti, sia pure con formulazioni diverse per ampiezza e collocazione sistematica, a volte anche prevedendo esplicitamente gli strumenti attraverso cui innescare e svolgere il processo informativo. Di seguito si offrirà un quadro delle principali norme regionali.

Per quanto riguarda il Piemonte l'articolo 48 del nuovo Statuto della Regione del 2005 (Legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 "Statuto della Regione Piemonte"), riconosce la qualità della normazione quale principio informatore dell'attività normativa e l'articolo 71, comma 1, collocato nel capo III (Controlli) introduce il principio della valutazione delle politiche, quale modalità per esercitare appieno la funzione di controllo consiliare, intesa anche come controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali; il Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione C.R. n. 269-33786 del 24 luglio 2009), attua i principi statutari (Capo VI, artt. 44-46ter) e definisce le Clausole valutative e le Missioni valutative all'articolo 45. Per quanto riguarda le altre Regioni: l'articolo 26, comma 1 dello Statuto della Regione Abruzzo riconosce il principio e il comma successivo prevede Clausole valutative che sono definite invece dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) ricollegandole, tuttavia, alla Valutazione di Impatto della regolamentazione (VIR); la stessa legge regionale all'articolo 5 attua e specifica il dettato statutario e l'articolo 57, comma 1, lettera e) del Regolamento interno del Consiglio colloca questa forma di controllo tra i principi di qualità della normazione; l'articolo 28, comma 3 dello Statuto dell'Emilia Romagna introduce il principio inserendolo tra i poteri e le funzioni dell'Assemblea e l'articolo 45, comma 1, lettera d) del Regolamento interno include questo tipo di attività tra i metodi per l'esercizio dell'attività legislativa. Le Clausole valutative inoltre sono definite dall'articolo 53, comma 2, dello Statuto e dall'articolo 50 del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa, che al comma 6 introduce anche le Missioni valutative, e sono richiamate dall'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione); l'articolo 8, comma 1, lettera k) della legge regionale 18/6/2007, n. 17 di attuazione dell'articolo 12 dello Statuto della Regione il Friuli Venezia Giulia, che definisce anche le Clausole valutative (denominate Clausole di valutazione) all'articolo 7, comma 1, richiamate inoltre dall'articolo 138 quinquies, comma 2, lettera a) del Regolamento interno del Consiglio; l'articolo 44, comma 4 (Qualità delle leggi) dello Statuto della Regione Basilicata; l'articolo 14, comma 2 dello Statuto della Regione Lombardia che all'articolo 45, comma 2 introduce le Clausole e le Missioni valutative, definite dagli articoli 110 e 111 del

Regolamento Generale del Consiglio regionale; l'articolo 82, comma 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Regione Campania, il quale all'articolo 89 riconosce anche le Clausole valutative; l'articolo 21, comma 2, lettera n) ed n bis) dello Statuto della Regione Marche e l'articolo 83 del Regolamento interno che riconosce le Clausole e le Missioni valutative, definite rispettivamente dagli articoli 6 e 3bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa.), la quale, inoltre, all'articolo 1, richiama la funzione; l'articolo 16, commi 2, lettera q) e 4 dello Statuto della Regione Molise il quale introduce anche le Clausole valutative (Clausole di valutazione) all'articolo 37, comma 2; l'articolo 13 dello Statuto della Regione Sardegna che prevede anche le Clausole valutative; gli articoli 23 e 33, comma 3, lettera o) dello Statuto della Regione Veneto; gli articoli 19 e 45 dello Statuto della Regione Toscana, il quale contiene anche un riferimento alle Clausole valutative, poi definite e collocate come strumenti di Valutazione di Impatto della regolamentazione (VIR) dall'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione); inoltre altri riferimenti alla funzione sono operati dagli articoli 32, comma 4, 33 e 154 del Regolamento interno del Consiglio regionale; l'articolo 61, comma 1, dello Statuto della Regione Umbria che, al successivo comma 5, riconosce lo strumento delle Clausole valutative, definito specificamente dall'articolo 42 del Regolamento interno del Consiglio insieme alle Missioni valutative; lo stesso Regolamento interno norma inoltre altri aspetti della funzione agli articoli 33 e 34; l'articolo 1 della Legge della Provincia Autonoma di Trento 28 marzo 2013 n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia); gli articoli, 21, comma 4, 23 e 33, comma 7 dello Statuto della Regione Lazio, pur non istituzionalizzando la funzione nel suo complesso, contengono riferimenti alla funzione di controllo del Consiglio sull'attività dell'esecutivo e al potere del Presidente del Consiglio e di ciascuna Commissione permanente di chiedere all'esecutivo di riferire sulla stato di attuazione delle leggi; inoltre, l'articolo 1 della Legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 (Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali) all'articolo 4 definisce anche le Clausole e le Missioni valutative. La Regione Liguria all'articolo 16, comma 3, lettera b) dello Statuto comprende tra le funzioni dell'Assemblea il monitoraggio dell'attività regionale e la verifica della sua efficacia e la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) all'articolo 13 definisce le Clausole valutative, considerate, dall'articolo 12 comma 2 come possibili strumenti per la realizzazione della VIR (Valutazione di impatto della regolamentazione); il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa non definisce la funzione ma precisa la definizione delle Clausole valutative all'articolo 20bis, comma 1, inquadrando come strumento per l'avvio delle attività di controllo non ispettivo e, ricollegandosi e sviluppando il dettato statutario, definisce implicitamente questa funzione all'articolo 20, comma 4, lettera f). La Regione Puglia invece riconosce e definisce le Clausole valutative con l'articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione).

Gli spazi istituzionali dedicati alla funzione di controllo non ispettivo

Alcune Regioni inoltre, hanno previsto uno spazio istituzionale dedicato al controllo sulla qualità della legislazione in generale e in particolare a queste attività, istituendo un organismo politico paritetico. Esse sono: l'Abruzzo, il Friuli Venezia-Giulia, la Lombardia, il Lazio, le Marche il Piemonte, l'Umbria.

Le ragioni che hanno portato alla costituzione dei Comitati possono essere ricondotte in primo luogo alla volontà di creare uno spazio dedicato a questa forma di controllo, strettamente collegato ma differente anche nelle tempistiche, rispetto alle dinamiche delle Commissioni consiliari permanenti, rispondendo in tal modo anche alle esigenze crescenti di specializzazione e decentramento delle funzioni; in secondo luogo, per

legittimare le attività di valutazione attraverso cui si realizza questa forma di controllo, prevedendo un sistema di garanzia istituzionale riguardo la credibilità e l'imparzialità delle informazioni prodotte.

La Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, ad esempio, nella relazione sul rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013, ha affermato che, non solo è da considerare virtuosa l'istituzione di un organismo paritetico di questo genere ma anche che l'imparzialità è una condizione imprescindibile per esercitare questa forma di controllo.

Inoltre, per sottolineare la valenza non partisan che ha questa forma di controllo, in quanto tesa, come accennato, a creare conoscenza condivisa per contribuire a migliorare la qualità dei processi decisionali e dunque il ruolo di centralità delle Assemblee legislative, essa non è posta nell'interesse preminente delle opposizioni, ma anche della maggioranza, e proprio per questo è stata prevista in alcuni casi la composizione paritaria di questi organismi. Si è voluto in questo modo porre l'accento sulla legittimazione condivisa delle informazioni, sul fatto che è interesse sia della maggioranza quanto dell'opposizione migliorare la qualità delle decisioni, slegando le attività da una pura logica di contrapposizione e del fatto che la funzione di controllo nel suo insieme non è propria della sola opposizione.

In altre Assemblee Legislative nelle quali questa forma di controllo è comunque praticata sono state fatte scelte istituzionali differenti come ad esempio in Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Veneto. In Emilia-Romagna è la Deliberazione Assembleare n. 9 del 27 marzo 2020, che ha istituito per la XI Legislatura le Commissioni Permanenti ai sensi degli articoli 38 e 41 dello Statuto e 7 del Regolamento interno, che pone in capo a ciascuna Commissione le competenze in materia di valutazione, attuazione delle leggi e Clausole valutative; in Toscana è l'articolo 19 dello Statuto che attribuisce tale funzione a tutte le Commissioni consiliari permanenti. In Liguria l'articolo 20, comma 4, lettera f) del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa annovera la funzione tra le competenze della V Commissione permanente e la definisce. Il già citato articolo 20bis, comma 1, espressamente dedicato alle funzioni della V Commissione permanente, definisce inoltre le Clausole valutative e, al comma 3, lettera d) richiama il concetto di Missioni valutative, denominandole "approfondimenti valutativi". In Veneto, l'articolo 26 del Regolamento interno del Consiglio attribuisce la funzione alla IV Commissione consiliare permanente e l'articolo 118 specifica gli strumenti e le modalità di esercizio, ricollegandoli a quelli previsti per il controllo della spesa disciplinato dall'articolo 117.

I rapporti tra la Valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e la valutazione delle politiche

Dal quadro normativo sopra descritto emerge che la maggioranza degli Ordinamenti regionali riconoscono la funzione di controllo a carattere non ispettivo e in molti casi anche gli strumenti principali utilizzati per il suo svolgimento, le Clausole e le Missioni valutative. Come accennato, tuttavia, alcuni ordinamenti accostano le Clausole valutative alla valutazione di impatto della regolamentazione (VIR), che, pur richiamando alcuni tratti propri della valutazione delle politiche è un'attività differente sia per natura sia per finalità. La valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) è stata introdotta dall'articolo 14, comma 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.) che la definisce "valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni". Lo stesso articolo introduce al comma 1 l'analisi di impatto della regolazione (AIR) e, dopo aver attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorità ad adottare i regolamenti attuativi sia in materia di AIR che di VIR, ai commi 7, 8 e 9 chiarisce le competenze per quanto concerne lo svolgimento e il coordinamento di questi tipi di valutazione, attribuendole rispettivamente, all'amministrazione competente anche sotto l'aspetto organizzativo e al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL), che è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri nella funzione di

coordinamento dell'attività normativa del Governo. Da quanto accennato dunque affiorano le sostanziali differenze tra la VIR e la valutazione delle politiche intesa come verifica sullo stato di attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche. Infatti la VIR, pur essendo anch'essa un tipo di valutazione applicato alla fase discendente del processo decisionale ed uno strumento di qualità della normazione, è tesa a verificare il successo (o l'insuccesso) degli atti normativi; invece la valutazione delle politiche oggetto di questo documento mira a verificare l'utilità, il successo delle politiche adottate sia sotto il profilo dell'attuazione della legge che degli effetti prodotti dalla politica a cui la legge ha dato impulso. Inoltre, per espressa previsione del regolamento attuativo, adottato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, la VIR tende a migliorare la qualità, la sistematicità e la coerenza dell'attività normativa del Governo e a garantire la partecipazione e la trasparenza dei processi decisionali, ed è fortemente collegata all'AIR. Di contro, la valutazione delle politiche come già menzionato, consente alle Assemblee Legislative di migliorare la qualità della normazione, di svolgere in modo completo la funzione di controllo consiliare nei confronti degli esecutivi ed ha finalità di apprendimento. Di conseguenza, le Clausole valutative riferite alla VIR avranno finalità e contenuti differenti da quelle inserite nei testi legislativi quali strumenti di avvio delle future attività di valutazione e, pur essendo anch'esse strumenti di qualità della normazione, non saranno collegate all'esercizio della funzione di controllo dell'Organo legislativo, perchè nate per migliorare la qualità della normazione degli esecutivi.

Nelle pagine seguenti si offrirà una ricognizione degli organismi istituzionali specificamente dedicati dai Consigli regionali all'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche. Cercheremo di mettere in luce come questi organismi sono incardinati in particolare in statuti e regolamenti nelle diverse esperienze regionali e le principali funzioni che sono loro attribuite, nonché le loro principali caratteristiche strutturali, anche in relazione all'organizzazione dell'ente di appartenenza.

Scheda sintetica Regione Abruzzo

Il Comitato per la legislazione

I principali riferimenti normativi

L'articolo 26 dello Statuto della Regione Abruzzo, in vigore dall'11 gennaio 2007, stabilisce che il Consiglio regionale predispone gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

L'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 stabilisce che il Consiglio regionale esercita, sia in via preventiva che successiva, la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguite. Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'AIR, l'analisi di fattibilità e la consultazione. Il controllo e la valutazione in via successiva sono effettuati attraverso la VIR e le clausole valutative. La Regione assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche.

L'articolo 57 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con DCR n. 56/2 del 12 ottobre 2010, stabilisce che l'attività normativa è improntata al principio del controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali. Il rispetto di questo principio è assicurato dal Presidente del Consiglio, secondo le disposizioni del Regolamento stesso.

Composizione e caratteristiche strutturali

Il Comitato per la legislazione di cui all'articolo 27 dello Statuto è disciplinato dall'articolo 121 del Regolamento ed è composto da sei consiglieri, di cui tre designati dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di minoranza, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e della minoranza. Il Comitato è costituito dal Presidente del Consiglio sulla base delle designazioni dei Gruppi della maggioranza e della minoranza che contengono, rispettivamente, l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente. In caso di mancata designazione provvede il Presidente del Consiglio sentito l'Ufficio di Presidenza.

Il Comitato per lo svolgimento delle attività inerenti la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali si avvale della collaborazione della struttura consiliare preposta al monitoraggio e all'analisi degli effetti delle politiche pubbliche. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 26/2010 il Comitato per la legislazione si avvale della collaborazione tecnica della struttura consiliare preposta all'assistenza tecnico giuridica e legislativa

Principali funzioni

L'articolo 18, comma 1, della legge regionale 26/2010 stabilisce che il Regolamento interno del Consiglio regionale determina i casi di intervento del Comitato per la legislazione, i parametri di riferimento per l'espressione dei pareri e delle proposte e gli esiti procedurali degli stessi.

L'articolo 121 del Regolamento, come modificato dal provvedimento n. 99/1 del 29 novembre 2011, stabilisce che al fine di assicurare il miglioramento della qualità della normazione e di consentire l'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali il Comitato per la Legislazione:

- formula proposte per l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative;

- esprime pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle clausole valutative e di altre norme di rendicontazione contenute nei progetti di legge;
- verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, esamina i contenuti delle relazioni inviate in ottemperanza a tali norme e comunica gli esiti dell'esame svolto alle Commissioni permanenti competenti;
- promuove lo svolgimento di missioni valutative da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza;
- attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici.

Le proposte ed i pareri sono indirizzati al Presidente del Consiglio.

Scheda sintetica Regione Friuli Venezia Giulia

Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

I principali riferimenti normativi

Lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia adottato con Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e le sue successive modificazioni e integrazioni nulla dicono della funzione di controllo, intesa come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche nelle assemblee legislative regionali, ma lo fa la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli – Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia".

La legge regionale stabilisce all'articolo 7 che il Consiglio può inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione e all'articolo 8 che il Consiglio regionale assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione, esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

L'articolo 41 del Regolamento interno del Consiglio regionale (approvato con DCR 6 ottobre 2005, ma l'articolo 41 è stato così sostituito dall'articolo 5 della DCR 25 ottobre 2007) istituisce e disciplina il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

Composizione e caratteristiche strutturali

Il Comitato viene costituito a inizio legislatura, non appena costituiti i Gruppi, dal Presidente del Consiglio, il quale nomina, nei limiti all'assegnazione dei Consiglieri ad organi consiliari di cui all'articolo 43 del Regolamento interno e su designazione congiunta dei Presidenti dei Gruppi consiliari, i componenti del Comitato in numero di dieci in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione. Qualora nel termine di dieci giorni dalla relativa richiesta non pervenga la designazione, il Presidente provvede autonomamente.

Alla carica di Presidente del Comitato sono eleggibili solo Consiglieri di opposizione. Il Presidente del Comitato è componente della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e del Comitato, periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio per stabilire le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea (articolo 6, commi 4 e 5, e articolo 34, comma 5, del Regolamento interno) e della I Commissione integrata cui è assegnata con voto consultivo il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) (articolo 118 ante del Regolamento interno, articolo reinserito, con testo variato, dall'articolo 9, comma 1, della DCR 17 novembre 2015)

Principali funzioni

L'articolo 138 quinquies del Regolamento interno, così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della DCR 12 marzo 2018, stabilisce che il Comitato esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari. A questi fini al Comitato spettano in particolare i seguenti compiti:

a) formulare proposte alle Commissioni competenti per materia per l'inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di clausole valutative, intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione;

b) rendere pareri, obbligatori non vincolanti, alle Commissioni competenti per materia sulle clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge;

c) verificare il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, con facoltà, in caso di inadempienza, di formulare richiami formali, riferendo periodicamente all'Assemblea sullo stato di attuazione delle clausole valutative;

d) esaminare i contenuti delle relazioni informative pervenute in attuazione alle clausole valutative;

e) deliberare lo svolgimento di missioni valutative, su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge alla valutazione degli effetti di una politica regionale;

f) curare il rapporto annuale sulla legislazione regionale e delle altre attività consiliari, con l'obiettivo di dare evidenza, in particolare:

1) dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;

2) dei risultati ottenuti, in termini di efficacia, nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riguardo alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;

g) curare la divulgazione degli esiti delle attività svolte.

Le proposte di clausole valutative e i pareri di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia in tempo utile per l'esame. In caso contrario sono comunque allegati alla relazione di accompagnamento dei progetti di legge licenziati dalla Commissione, purché pervengano entro il termine stabilito per il deposito della relazione.

L'esame in Comitato delle relazioni informative di cui alla lettera d) è introdotto dal Presidente del Comitato o da un relatore da questi incaricato. Alle sedute sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato.

L'incarico di presiedere lo svolgimento delle missioni valutative di cui alla lettera e), è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che ne riferiscono i risultati al Comitato. Alla seduta di presentazione dei risultati della missione valutativa sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato.

Sugli esiti delle attività di cui alle lettere d), e) ed f), il Comitato riferisce all'Assemblea.

I verbali delle sedute pubbliche del Comitato sono pubblicati integralmente nel sito internet del Consiglio con modalità che ne agevolino la ricerca da parte degli utenti, salvo che il Presidente del Consiglio disponga la non pubblicazione totale o, se sufficiente, parziale, degli atti contenenti dati personali non divulgabili a norma della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali (articolo 179 bis, comma 1 bis, del Regolamento interno, comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della DCR 23 ottobre 2017).

Il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

I principali riferimenti normativi

Il Consiglio regionale del Lazio, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto (legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1), esplica funzioni di controllo. L'articolo 21, comma 4, dello Statuto stabilisce che il Presidente del Consiglio regionale chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. L'articolo 33, comma 7, dello Statuto stabilisce che ogni Commissione permanente può chiedere al Presidente della Regione ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito, tra l'altro, all'attuazione di leggi.

La legge regionale 8 giugno 2016, n. 7, in considerazione dell'esigenza di garantire un utilizzo efficace delle risorse pubbliche, incluse quelle provenienti dall'Unione europea, e generare conoscenza condivisa sul funzionamento e l'efficacia degli interventi regionali, disciplina l'attività di monitoraggio dell'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche da parte del Consiglio regionale.

Per queste finalità, l'articolo 2 della legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Composizione e caratteristiche strutturali

Il medesimo articolo 2 disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato.

Il Comitato è composto da dieci consiglieri regionali, che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, garantendo la presenza di entrambi i generi, secondo le modalità indicate dall'articolo 14, comma 3 e dall'articolo 15, commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale (DCR 16 maggio 1973, n. 98, come modificato dalla DCR 4 luglio 2001, n. 62).

Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i consiglieri designati dai gruppi in modo che sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente nel Consiglio tra i gruppi stessi e, in ogni caso, sul totale dei membri delle Commissioni, sia rispettata la rappresentanza proporzionale complessiva.

Il Presidente del Consiglio con proprio decreto formalizza la composizione e la convoca per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato, il quale è composto dal Presidente e da due Vicepresidenti. Il direttore della competente struttura organizzativa del Consiglio svolge le funzioni di segretario. L'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti avviene con votazioni separate in ognuna delle quali ciascun commissario scrive sulla scheda un solo nome; sono eletti i commissari che hanno conseguito il maggior numero di voti. Per la sostituzione del Presidente della Commissione consiliare provvede il Presidente del Consiglio con le medesime modalità. Per la sostituzione dei Vicepresidenti provvede direttamente il Comitato con le modalità di cui sopra.

Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura ed i componenti sono nominati entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale¹. I componenti del Comitato durano in carica trenta mesi, al termine dei quali possono essere confermati con le medesime modalità di nomina, garantendo l'alternanza tra opposizione e maggioranza alla carica di presidente. Non possono far parte del Comitato il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali.

Per quanto non espressamente previsto dal suddetto articolo della l.r. 7/2016, al Comitato si applicano le disposizioni relative all'organizzazione, alle strutture e alle modalità di funzionamento delle Commissioni consiliari stabilite dal Regolamento dei lavori e dal Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

L'articolo 5 della l.r. 7/2016 stabilisce che per lo svolgimento delle sue attività il Comitato si avvale, oltre che delle strutture del Consiglio regionale, dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", di cui alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 e successive modifiche, secondo le modalità previste da apposite convenzioni.

Il Comitato promuove iniziative di collaborazione con la Giunta regionale, in particolare per garantire la realizzazione delle funzioni di verifica del rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali.

Il Comitato può attivare rapporti di collaborazione, confronto e scambio di esperienze con soggetti istituzionali, statali e regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati.

Tali convenzioni e collaborazioni non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione con l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Principali funzioni

L'articolo 3 della l.r. 7/2016 stabilisce che il Comitato ha funzioni di monitoraggio dell'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui agli articoli 21, comma 4, e 33, comma 7, dello Statuto. In particolare:

- a) formula proposte alle commissioni consiliari permanenti per l'inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge;
- b) esprime pareri non vincolanti alle commissioni consiliari permanenti in merito alla formulazione delle disposizioni finalizzate al monitoraggio dell'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nelle proposte di legge nonché in ordine alla qualità delle proposte di legge, tenendo conto della loro omogeneità, semplicità e chiarezza nella formulazione;
- c) verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali ed esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle stesse;
- d) attiva, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su proposta delle Commissioni consiliari permanenti, lo svolgimento di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali e ne esamina gli esiti;

¹ L'articolo 7 della l.r. 7/2016 stabilisce che in fase di prima attuazione i componenti del Comitato sono nominati, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la Presidenza è affidata ad un componente dell'opposizione.

e) propone al Presidente del Consiglio regionale lo svolgimento di comunicazioni da parte del Presidente della Regione sullo stato di attuazione delle politiche regionali;

f) collabora con le commissioni consiliari permanenti nell'attività di verifica dell'attuazione di leggi;

g) attiva gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali, dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici e da ogni altra entità di natura pubblica e privata atta a fornire dati inerenti alle attività del Comitato.

I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi e delle politiche regionali, possono essere consultati nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, con particolare riferimento alle missioni valutative.

L'articolo 6 della l.r. 7/2016 stabilisce che il Comitato assicura ai Consiglieri e alle Commissioni consiliari le informazioni sugli esiti delle attività di monitoraggio e di valutazione, che sono resi pubblici tramite i siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione. Cura, altresì, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, iniziative per garantirne la più ampia diffusione e per coinvolgere i cittadini nella discussione pubblica sull'efficacia delle politiche regionali.

Il Comitato assicura, inoltre, la condivisione con le altre Assemblee legislative regionali delle migliori pratiche adottate per la valutazione degli effetti di specifiche politiche regionali e presenta annualmente all'Aula una relazione sull'attività svolta.

Scheda sintetica Regione Lombardia

Il Comitato paritetico di controllo e valutazione

I principali riferimenti normativi

Il Consiglio regionale della Lombardia esercita la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello "Statuto d'autonomia della Lombardia" (Legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1).

L'articolo 45, comma 1, dello Statuto stabilisce che il Consiglio regionale istituisce, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, il Comitato paritetico di controllo e valutazione, secondo le norme del regolamento generale ("Regolamento generale del Consiglio regionale" - DCR Regolamento interno 9 giugno 2009 n. VIII/840).

L'attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini è stata ulteriormente disciplinata dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 20, incidendo anche sulla disciplina del Comitato

Composizione e caratteristiche strutturali

Il Regolamento stabilisce all'articolo 108 che entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, istituisce il Comitato e ne nomina i componenti.

L'articolo 45 dello Statuto stabilisce che nel Comitato i Gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza sono rappresentati in modo paritetico. L'articolo 108 del Regolamento precisa che il Comitato è composto da un numero pari di componenti non superiore a otto, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle minoranze nonché la presenza di entrambi i generi. Non possono far parte del Comitato gli Assessori regionali, i Sottosegretari, i Presidenti di Commissione e i Consiglieri nominati presso gli enti del Sistema regionale.

Il Comitato, nella sua prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, elegge il Presidente e il Vice Presidente in modo da garantire la rappresentanza della maggioranza e delle minoranze, con due votazioni separate a scrutinio segreto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche, garantendo l'alternanza tra maggioranza e minoranze.

Sempre l'articolo 108 stabilisce che il Presidente, che in caso di assenza viene sostituito dal Vice Presidente, convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne regola i lavori. Il Comitato si riunisce con la frequenza richiesta dalla propria programmazione e comunque almeno una volta al mese, anche su richiesta di almeno due componenti. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e i componenti esprimono il proprio voto a titolo individuale. L'art. 27, comma 5, del Regolamento stabilisce inoltre espressamente che la disposizione secondo cui il Consigliere che non possa intervenire a una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro Consigliere del suo Gruppo non si applica al Comitato.

L'articolo 133 bis, aggiunto dall'articolo 56, comma 1, del Regolamento interno approvato con DCR 21 ottobre 2014, n. X/494, ha stabilito che il Comitato in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale può proseguire l'attività ordinaria già programmata, con il limite connesso alla programmazione dei lavori consiliari e al principio della neutralità degli atti e dei comportamenti da porre in essere nel periodo considerato.

Principali funzioni

L'articolo 45 dello Statuto stabilisce che il Comitato propone, d'intesa con le Commissioni consiliari, l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l'effettuazione di missioni valutative.

L'articolo 109 del Regolamento dettaglia le funzioni del Comitato, che:

- a) formula proposte alle Commissioni per l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, propone l'effettuazione di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali, ne esamina gli esiti. Il comma 2 dell'articolo 110 del Regolamento stabilisce, inoltre, che nel caso in cui aderisca alla proposta di inserimento, la Commissione esamina nel corso dell'istruttoria la clausola valutativa elaborata dal Comitato. Se la clausola valutativa non viene approvata se ne fa menzione nella relazione di accompagnamento al Consiglio del progetto di legge. Il comma 2 dell'articolo 111 del Regolamento stabilisce, invece, che i progetti di missione valutativa sono elaborati dal Comitato per le leggi e gli interventi regionali individuati d'intesa con le Commissioni consiliari competenti. Il Comitato sottopone i progetti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l'approvazione;
- b) esprime pareri alle Commissioni in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge, che a tal fine il Presidente del Consiglio assegna al Comitato;
- c) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio e delle Commissioni previsti da clausole valutative e da altre norme contenute nella legislazione regionale; esamina le relazioni ad esse conseguenti, trasmesse al Comitato dal Presidente del Consiglio;
- d) assicura ai Consiglieri e alle Commissioni le informazioni sugli esiti delle attività di controllo e valutazione.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento, il Comitato:

- a) promuove iniziative di collaborazione con le Commissioni e con la Giunta regionale, in particolare per l'esame delle relazioni di cui alla precedente lettera c);
- b) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici;
- c) si avvale di un'apposita struttura interna del Consiglio regionale che assicura il supporto amministrativo nonché il supporto tecnico-specialistico per l'analisi dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Gli esiti del controllo e della valutazione sono resi pubblici ed il Comitato ne cura la divulgazione anche tramite il sito internet del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 109, comma 4, del Regolamento interno, il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività. A seguito della modifica introdotta a tale comma dall'art. 17, comma 1, del Regolamento interno approvato con DCR 18 luglio 2017, n. X/1565, la relazione è corredata da una proposta di risoluzione in materia di controllo e valutazione e il Consiglio ne discute in un'apposita seduta.

Ai sensi dell'articolo 111 bis del Regolamento, introdotto dall'art. 18, comma 1, del Regolamento interno approvato con DCR 18 luglio 2017, il Comitato paritetico di controllo e valutazione esamina gli esiti del controllo sull'attuazione delle leggi regionali e della valutazione delle politiche regionali e formula osservazioni e proposte alle commissioni consiliari competenti per materia e alla Giunta regionale. Le Commissioni consiliari esaminano gli esiti del controllo sull'attuazione delle leggi regionali e della valutazione delle politiche regionali unitamente ai documenti inviati in merito dal Comitato paritetico di controllo e valutazione; in esito a tale esame possono proporre relazioni e risoluzioni per la discussione in Assemblea. Su proposta del Comitato paritetico di controllo e valutazione e delle commissioni consiliari, la

programmazione consiliare prevede adeguati tempi da dedicare alla trattazione degli esiti dell'attività di controllo e valutazione. L'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 stabilisce a tal fine che il Consiglio regionale:

a) svolge almeno una sessione consiliare annuale tematica sul controllo e la valutazione avente per oggetto i risultati delle politiche e le valutazioni svolte;

b) adotta atti di indirizzo a conclusione dell'iter.

L'articolo 2 della medesima legge, stabilisce che, su proposta formulata dal Comitato paritetico di controllo e valutazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il programma triennale per il controllo e la valutazione delle politiche regionali e i successivi aggiornamenti annuali, entro il 31 ottobre di ogni anno. Il Comitato formula la proposta di programma triennale a seguito di consultazione delle Commissioni consiliari e tenendo conto delle materie di possibile riforma, anche in relazione a quanto previsto dal programma regionale di sviluppo. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione realizza il programma triennale per il controllo e la valutazione delle politiche regionali con le risorse di bilancio destinate all'attività del Comitato stesso.

L'articolo 3 della medesima legge, per rendere più efficaci i rapporti di collaborazione fra Giunta regionale e Consiglio regionale ai fini della valutazione delle politiche regionali, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale designa un proprio rappresentante per i rapporti con il Comitato paritetico di controllo e valutazione. Il Comitato e il rappresentante della Giunta regionale per la valutazione individuano e concordano le modalità più efficaci e efficienti per le attività finalizzate all'esercizio della funzione di controllo e valutazione, anche attraverso incontri periodici, avvalendosi delle strutture di Giunta e di Consiglio, in particolare nei seguenti ambiti:

a) attuazione delle disposizioni della richiamata legge e delle norme che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale;

b) raccolta delle informazioni utili alla verifica di attuazione delle leggi e alla realizzazione delle missioni valutative con il coinvolgimento delle direzioni generali e degli enti del Sistema regionale di volta in volta interessati;

c) promozione di iniziative di comunicazione sull'analisi delle politiche regionali;

d) confronto su eventuali altri aspetti delle attività di controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali.

La stessa attuazione della legge regionale 20/2017 in termini di diffusione delle pratiche valutative sulle politiche regionali è sottoposta a valutazione da parte del Consiglio. A tal fine, ai sensi della clausola valutativa di cui all'articolo 9, il Comitato paritetico di controllo e valutazione riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge, nell'ambito della relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 109, comma 4, del Regolamento generale del Consiglio.

Scheda sintetica Regione Marche

Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

I principali riferimenti normativi

Lo Statuto della Regione Marche, approvato con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, stabilisce all'articolo 21, come modificato dall'articolo 1 della legge statutaria 16 gennaio 2017, n. 6, che il Consiglio regionale delle Marche esercita la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati, anche nell'ottica del controllo della spesa.

Al fine dell'esercizio di queste e altre funzioni consiliari, l'articolo 34 bis dello Statuto, introdotto dall'articolo 3 della legge statutaria 16 gennaio 2017, n. 6, prevede l'istituzione del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche e demanda alla legge regionale la disciplina delle attività proprie del Comitato e gli effetti del controllo e della valutazione.

L'articolo 38 dello Statuto stabilisce inoltre che il Consiglio regionale può attivare la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.

La legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 23 stabilisce, tra l'altro, che al fine di migliorare la programmazione delle politiche di sviluppo e la loro capacità di conseguire risultati nel futuro, l'Assemblea legislativa regionale svolge attività di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti dagli atti normativi e programmatori regionali, in rapporto alle finalità perseguite e all'efficienza nell'utilizzazione delle risorse assegnate. Tale attività è svolta dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche.

Composizione e caratteristiche strutturali

Il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017, istituisce con l'articolo 37 il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche² e stabilisce, ai sensi dell'articolo 34 bis dello Statuto, le modalità di composizione, costituzione e funzionamento del Comitato.

L'articolo 37 del Regolamento stabilisce che all'inizio di ogni legislatura ed entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, l'Assemblea stessa costituisce, su proposta dell'Ufficio di presidenza, il Comitato composto da otto consiglieri: quattro della maggioranza e quattro delle minoranze. La scelta degli otto componenti avviene in modo da garantire, di norma, la rappresentanza di ciascuna Commissione permanente e dell'Ufficio di presidenza nonché la presenza di entrambi i generi.

L'articolo 6 del Regolamento stabilisce che le cariche di componente dell'Ufficio di presidenza, di Presidente e di Vicepresidente di Commissione permanente o del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche non sono cumulabili. L'articolo 37, comma 3, come modificato dall'articolo 6 della deliberazione n. 86 del 18 dicembre 2018, stabilisce inoltre che non possono far parte del Comitato il Presidente della Giunta, gli Assessori nonché i consiglieri nominati presso gli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e le società partecipate dalla Regione.

² Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 151 del Regolamento l'Assemblea costituisce il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche entro il 15 settembre 2017. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato così costituito restano in carica sedici mesi dalla loro elezione.

L'articolo 37 del Regolamento prevede che il Comitato, nella sua prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea, elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. L'elezione avviene con due votazioni separate nelle quali ciascun consigliere vota un solo nome a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati allo stesso. Dopo due votazioni infruttuose, nella terza votazione è sufficiente per l'elezione un numero di voti favorevoli che costituisce la maggioranza dei voti validamente espressi. Non costituiscono voti validamente espressi le schede bianche e le schede nulle. In caso di parità si procede ad ulteriori scrutini.

Il comma 6 dell'articolo 37 del Regolamento stabilisce inoltre che uno degli eletti deve in ogni caso appartenere ad un Gruppo di maggioranza ed uno ad un Gruppo delle minoranze. A tal fine, ove risulti eletto Presidente del Comitato un consigliere appartenente ad un Gruppo di maggioranza, l'incarico di Vicepresidente viene attribuito al consigliere appartenente ad un Gruppo delle minoranze che ha riportato il maggior numero di voti nella suddetta elezione, analogamente nell'ipotesi inversa.

Dopo trenta mesi a partire dalla data della prima elezione del Presidente dell'Assemblea, sono rinnovate le cariche di Presidente e Vicepresidente. In occasione del rinnovo è previsto l'avvicendamento nelle rispettive funzioni di Presidente e Vicepresidente tra maggioranza e minoranze.

In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente o del Vicepresidente il Comitato procede, nei quindici giorni successivi, alla sua sostituzione secondo la medesima procedura, tenendo conto della spettanza della carica alla maggioranza o alle minoranze assembleari.

L'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 4 dicembre 2017, n. 34, ha stabilito che ai consiglieri che svolgono la funzione di Presidente del Comitato compete, in aggiunta all'indennità di carica, una indennità di funzione mensile di euro 1.000,00, non cumulabile con le altre indennità di funzione indicate. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni è corrisposta l'indennità più favorevole. Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 della l.r. 34/2017, tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2018 e a decorrere da questa data la suddetta indennità di funzione è ridotta del 4,30%.

Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 3/2015, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 23/2017 e il comma 9 dell'articolo 37 del Regolamento stabiliscono che al Comitato si applicano le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni permanenti.

L'articolo 38 del Regolamento stabilisce che il Presidente del Comitato stabilisce l'ordine del giorno delle sedute e convoca il Comitato ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 e lo presiede assicurando il buon andamento dei lavori. Il Presidente, inoltre, sovrintende all'organizzazione dei lavori e al funzionamento del Comitato al fine di garantire il miglior svolgimento dell'attività ed il rispetto dei diritti e dei doveri dei consiglieri e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e collabora costantemente con lo stesso al fine di assicurare il buon andamento dei lavori del Comitato.

L'articolo 39 del Regolamento stabilisce che il Comitato organizza i propri lavori sulla base di un programma riguardante un periodo di tre mesi e contenente l'elenco degli argomenti da trattare nel periodo considerato con l'indicazione dell'ordine di priorità. Al fine della formazione del programma il Presidente predispose una proposta sulla base degli atti (proposta di legge, di regolamento o di atto amministrativo, trasmessi al Comitato dal Presidente dell'Assemblea ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, delle richieste pervenute dalle Commissioni permanenti e delle esigenze conoscitive inerenti l'esercizio della funzione di controllo da lui stesso o da altro componente individuate. Nella predisposizione del programma, almeno un quarto degli argomenti da trattare è riservato agli atti indicati dai Gruppi delle minoranze. La proposta di programma è approvata dal Comitato.

Il Comitato, all'inizio di ogni legislatura, stabilisce la giornata ordinaria di calendario in cui tenere le proprie sedute in modo da evitare la sovrapposizione con le sedute dell'Assemblea e le riunioni delle Commissioni permanenti. Il Comitato è convocato dal Presidente con la frequenza richiesta dal programma di cui sopra e comunque almeno una volta al mese. L'ordine del giorno delle singole sedute è stabilito dal Presidente sulla base del programma stesso.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è inviato, di norma, attraverso strumenti telematici, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare alla seduta. Della convocazione è data comunque notizia al Presidente dell'Assemblea e al Presidente della Giunta.

L'articolo 40 del Regolamento stabilisce che il Presidente del Comitato apre la seduta, la chiude e ne dirige i lavori. Le sedute del Comitato possono validamente iniziare in presenza della maggioranza dei componenti. Durante i lavori del Comitato si presume che lo stesso sia sempre in numero legale; tuttavia, prima di ogni votazione, il Presidente dispone d'ufficio la verifica del numero legale. In tal caso, qualora ne sia accertata la mancanza, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di trenta minuti, oppure toglierla.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate con voto palese semplice o, se richiesto da un componente, nominale (come stabilito con la modifica regolamentare di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 86 del 18 dicembre 2018), e a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.

L'articolo 41 del Regolamento stabilisce che le sedute del Comitato non sono pubbliche. Le funzioni di assistenza alle sedute del Comitato sono assicurate dal personale della struttura di supporto, individuata dall'Ufficio di presidenza all'interno dell'organizzazione degli uffici assembleari, che svolge la funzione di segretario e segreteria. Delle sedute del Comitato è redatto, a cura del segretario, un processo verbale con le stesse modalità, per l'Assemblea, di cui all'articolo 52 del Regolamento. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è approvato dal Comitato nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

Il comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 3/2015, aggiunto dall'articolo 2 della l.r. 23/2017 stabilisce che il Comitato può svolgere audizioni dei destinatari degli interventi realizzati dalle politiche regionali nell'ambito delle attività svolte e comunque consultare le rappresentanze di associazioni o organizzazioni operanti nei diversi settori della comunità, i rappresentanti di enti pubblici e privati, di associazioni rappresentative degli enti locali, di singoli enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, il personale dell'amministrazione regionale e di enti o aziende dipendenti o di altre amministrazioni. L'articolo 42 del Regolamento stabilisce che il Comitato può svolgere audizioni, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e dall'articolo 97 (Consultazione e partecipazione all'attività delle Commissioni) del Regolamento, in quanto compatibile. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento, può svolgere audizioni dei soggetti indicati dalla normativa vigente esclusivamente presso la sede dell'Assemblea. Spetta di volta in volta al Comitato decidere in ordine ai soggetti da consultare, ai modi e ai tempi della consultazione.

Alle sedute del Comitato possono partecipare i dipendenti dell'Assemblea, della Giunta regionale ed altri soggetti di cui il Presidente del Comitato abbia richiesto la partecipazione. Su richiesta del consigliere interessato, il Presidente del Comitato può ammettere alla partecipazione, in qualità di uditore, un dipendente del Gruppo d'appartenenza o delle Segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di presidenza. Il Comitato può autorizzare, altresì, su richiesta motivata di un componente, la presenza di un esperto esterno dello stesso, per seguire i lavori inerenti un oggetto determinato.

L'articolo 4, comma 1, del Regolamento stabilisce che la mancata partecipazione di un consigliere alle sedute del Comitato può essere giustificata dal Presidente dell'Assemblea mediante congedo, concesso per i motivi di cui al comma 2. L'articolo 4 stabilisce, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei

presidenti dei gruppi, individua le modalità attraverso le quali procedere alla rilevazione delle presenze dei consiglieri alle riunioni del Comitato nonché la misura e le modalità delle decurtazioni per le assenze dei consiglieri sprovvisti di congedo. I dati relativi alle presenze dei consiglieri sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Assemblea e i nominativi dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale che hanno chiesto congedo sono comunicati all'Assemblea nella relativa seduta.

L'articolo 6 della l.r. 23/1995, come modificato dall'articolo 18 della l.r. 34/2017, per la mancata partecipazione alle riunioni del Comitato è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese per l'esercizio del mandato, una decurtazione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

L'articolo 34 bis dello Statuto stabilisce che il Comitato si avvale degli uffici consiliari e, previa comunicazione alla Giunta regionale, degli uffici della Giunta stessa. Il Comitato ha comunque accesso ai dati della gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione nonché degli enti di cui all'articolo 16, comma 4, dello Statuto.

L'Ufficio di presidenza, su richiesta del Comitato e previa informazione all'Assemblea, può affidare, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento incarichi di studio, ricerca, collaborazione autonoma e coordinata, ad istituti, enti, professionisti o ad esperti esterni dotati di specifica competenza, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Principali funzioni

L'articolo 3 bis della l.r. 3/2015, aggiunto dall'articolo 2 della l.r. 23/2017 disciplina l'attività del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. Il Comitato, fatte salve le funzioni previste all'articolo 21, comma 2, lettera n bis), dello Statuto, in ordine all'esercizio di funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale e sull'operato della Giunta regionale attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento interno, svolge le seguenti attività:

a) propone alle Commissioni assembleari competenti in sede referente l'inserimento nelle proposte di legge delle clausole valutative;

b) esprime parere alle Commissioni assembleari competenti in sede referente sulle clausole valutative già inserite nelle proposte di legge;

c) vigila sul rispetto sostanziale delle clausole valutative o di altre indicazioni valutative e sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori, con facoltà, in caso di rilevata grave inadempienza, di formulare, tramite il Presidente dell'Assemblea, richiami formali, dandone comunicazione alla Commissione assembleare competente in sede referente;

d) promuove missioni valutative, anche su richiesta della Commissione competente per materia o di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea legislativa, finalizzate all'approfondimento di specifici aspetti dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale;

e) esamina la documentazione necessaria per svolgere la valutazione prevista alla lettera f);

f) effettua la valutazione delle politiche regionali perseguite attraverso gli atti normativi o programmatori regionali. La valutazione è finalizzata in particolare a verificare, in termini di analisi qualitativa e quantitativa, gli effetti generati dall'intervento pubblico con l'obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future;

g) verifica, con particolare riferimento alle leggi di spesa, lo stato di attuazione e l'impatto prodotto dalle stesse, in termini di valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi finanziati in rapporto agli esiti attesi.

Nell'ambito dell'attività di valutazione di cui alla lettera f), il Comitato, in particolare, esamina le osservazioni sugli effetti prodotti dalle politiche regionali che hanno avuto rilevanza specifica per il sistema delle autonomie locali, eventualmente contenute nel rapporto annuale del Consiglio delle Autonomie locali.

Le risultanze delle valutazioni su ogni intervento preso in esame sono riportate in relazioni finali, che vengono trasmesse al Presidente dell'Assemblea e alla Commissione assembleare competente per materia. Il Comitato assicura la massima diffusione degli esiti delle valutazioni effettuate e, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, promuove iniziative per coinvolgere i cittadini nella discussione pubblica sull'efficacia delle politiche regionali.

Qualora l'attività condotta secondo quanto disposto al comma 1, lettera f), si concluda con una valutazione negativa, in termini di risultati raggiunti rispetto agli esiti attesi dall'intervento normativo preso in esame, il Comitato approva le proposte correttive che ritiene necessarie indirizzandole ai soggetti competenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Il Comitato presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione consuntiva sull'attività svolta che viene esaminata in apposita seduta, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 37 del Regolamento attribuisce al Comitato le competenze previste dalla legislazione regionale vigente in materia.

L'articolo 42 del Regolamento stabilisce che nella prima seduta successiva alla trasmissione degli atti ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, il Comitato esamina le proposte e, qualora lo ritenga opportuno, propone alla Commissione competente in sede referente l'inserimento di clausole valutative, ove mancanti, ovvero esprime parere sulle clausole valutative già inserite, nel rispetto del calendario dei lavori della Commissione stessa.

Nella fase della discussione generale, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del Regolamento, la Commissione, per completare l'istruttoria, esamina gli eventuali pareri resi dal Comitato. La discussione generale in Assemblea delle proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo e di deliberazione, inizia con gli interventi dei relatori della Commissione, del rappresentante della Giunta e, qualora richiesto, del referente del Comitato, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento interno, come modificato dall'articolo 22 della deliberazione n. 86 del 18 dicembre 2018.

L'articolo 122 del Regolamento stabilisce che la proposta di legge di semplificazione e la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge regionale di innovazione e semplificazione, presentate dalla Giunta regionale, sono assegnate per l'espressione di un parere sulle parti di competenza, anche al Comitato. Il parere è reso entro quindici giorni dall'assegnazione o nel termine eventualmente più breve indicato dal Presidente dell'Assemblea, sulla base della programmazione dei lavori assembleari. Decorsi i termini senza che il parere sia stato reso, la Commissione referente può prescindere dallo stesso. In Assemblea, sulla relazione e sulla proposta, si svolge un'unica discussione generale, che si apre con l'intervento dei relatori che riferiscono sulle stesse con un'unica relazione.

Il Comitato decide di realizzare missioni valutative ovvero studi volti a raccogliere ed analizzare informazioni, tese ad approfondire specifiche questioni legate all'attuazione delle leggi e agli effetti delle politiche regionali, avvalendosi delle strutture regionali ovvero facendo ricorso, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, a consulenze tecnico-professionali qualificate o specializzate, nei seguenti casi:

- a) di propria iniziativa, per proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo di particolare rilevanza e complessità ovvero qualora le esigenze conoscitive dell'Assemblea sulla attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche non siano interamente soddisfatte dall'attività informativa indotta dalle clausole valutative;
- b) su richiesta della Commissione competente per materia;
- c) su richiesta di un quinto dei componenti dell'Assemblea.

Il comma 2 bis dell'articolo 41 del Regolamento, inserito dall'articolo 8 della deliberazione n. 86 del 18 dicembre 2018, stabilisce inoltre che nel caso delle missioni valutative e ogni qual volta il Comitato effettua la valutazione delle politiche regionali perseguite attraverso gli atti normativi e programmatori regionali nomina un referente con il compito di illustrare in Assemblea l'esito dell'attività di valutazione svolta. Le relazioni del Comitato, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento interno, non si conteggiano ai fini del computo della quota riservata alle minoranze nella predisposizione del programma dei lavori.

Nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea è prevista una seduta assembleare dedicata alla relazione consuntiva sull'attività svolta dal Comitato. La discussione inizia con gli interventi del Presidente e del Vicepresidente del Comitato e prosegue secondo l'ordine di iscrizione a parlare di cui all'articolo 54 del Regolamento. I consiglieri possono intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti. Nel corso della discussione possono essere presentate risoluzioni che fungono da indirizzo alla Giunta regionale e alle Commissioni al fine di migliorare le politiche regionali e la loro capacità di conseguire risultati.

Il comma 5 dell'articolo 41 del Regolamento, come modificato dall'articolo 8 della deliberazione n. 86 del 18 dicembre 2018, stabilisce che all'esito delle valutazioni effettuate il Comitato può approvare, anche d'intesa con la Commissione competente per materia, proposte di risoluzione da sottoporre all'Assemblea, dirette a manifestare orientamenti e definire indirizzi alla Giunta regionale in merito alla successiva attuazione delle politiche prese in esame. Qualora, poi, l'attività di valutazione delle politiche regionali si concluda negativamente, in termini di risultati raggiunti rispetto agli esiti attesi dall'intervento normativo preso in esame, il Comitato approva, anche d'intesa con la Commissione competente per materia, proposte di risoluzione da sottoporre all'Assemblea dirette a definire indirizzi contenenti le proposte correttive che ritiene necessarie.

La legge regionale 8 luglio 2019, n. 21 istituisce il Parlamento degli studenti della Regione Marche. L'articolo 7, comma 3, stabilisce che le deliberazioni del Parlamento degli studenti sono trasmesse al Presidente dell'Assemblea legislativa che le assegna anche al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche in base alle materie di rispettiva competenza.

Con legge regionale 23 settembre 2019, n. 31 la Regione Marche ha stabilito di incentivare l'attività di ricerca e lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati a promuovere la cultura della valutazione delle politiche pubbliche e a sostenerne il suo concreto esercizio. L'articolo 2, comma 1, della legge 31/2019 stabilisce che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, su proposta del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, determina annualmente e nei limiti delle risorse disponibili:

- a) il numero di borse di studio, il loro ammontare e i criteri per la redazione dei relativi bandi;
- b) il numero dei tirocini curriculari.

Scheda sintetica Regione Piemonte

Il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche

I principali riferimenti normativi

L'articolo 48 dello Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1) stabilisce che i testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

L'articolo 71, comma 1, dello Statuto stabilisce che il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

L'articolo 46, come sostituito con DCR n. 141-16725 del 10 maggio 2016, del Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con DCR n. 269-33786 del 24 luglio 2009, stabilisce che i testi normativi regionali sono improntati ai principi di qualità della normazione di cui agli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto. A tal fine, le Commissioni e il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche assicurano il rispetto da parte dei testi normativi dei richiamati principi statutari. Nell'esaminare i progetti di legge e i provvedimenti, le Commissioni e il Comitato curano, in particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, che i testi normativi regionali si attengano ai principi di omogeneità, chiarezza, semplicità e proprietà della formulazione, nonché accertano l'efficacia degli stessi per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente. Verificano, altresì, l'applicazione delle regole e dei suggerimenti per la redazione dei testi normativi, il rispetto delle tecniche legislative e l'immediata comprensione del contenuto della norma.

Composizione e caratteristiche strutturali

L'articolo 46 del Regolamento interno, come sostituito dalla DCR 141-16725 del 10 maggio 2016, stabilisce che il Presidente del Consiglio, entro 60 giorni dalla costituzione delle Commissioni permanenti, costituisce il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in attuazione degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, quale organismo paritetico ad alta valenza istituzionale in materia di qualità della normazione e valutazione delle politiche.

Il Comitato è composto da sei Consiglieri, in modo da garantire la presenza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, scelti dal Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari. La scelta dei sei componenti avviene in modo da garantire, di norma, la rappresentanza di ciascuna Commissione permanente e dell'Ufficio di Presidenza. Il Presidente del Consiglio convoca il Comitato per l'insediamento. Il Comitato è presieduto a turno da uno dei suoi componenti per dieci mesi ciascuno e dura in carica per l'intera legislatura. Il componente del Comitato più anziano d'età lo presiede per i primi dieci mesi. Il termine decorre dalla data di insediamento del Comitato. I turni di presidenza successivi al primo sono determinati secondo i criteri dell'alternanza tra appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione e quello dell'anzianità anagrafica. Il Presidente del Comitato lo convoca, ne fissa l'ordine del giorno e cura i rapporti con gli altri organi regionali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita le sue funzioni il componente al quale spetta il turno di presidenza successivo, secondo i criteri di determinazione dei turni di presidenza.

L'articolo 46 bis del Regolamento interno, inserito dalla DCR 141-16725 del 10 maggio 2016, stabilisce che la natura del Comitato è paritetica e che il principio di pariteticità costituisce il criterio interpretativo guida per il suo funzionamento.

Il Comitato si riunisce in giorni della settimana prestabiliti dall'Ufficio di Presidenza, secondo un calendario concordato con il Presidente del Comitato, di norma ogni quindici giorni e comunque secondo necessità. Le riunioni non possono aver luogo durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio. Il Comitato adotta procedure semplificate e delle sedute viene redatto un sintetico processo verbale. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei componenti; il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. I componenti esprimono il proprio voto a titolo individuale. Il Comitato ha facoltà di invitare alle riunioni soggetti esterni, facendone preventiva richiesta al Presidente del Consiglio.

A esclusione dell'articolo 23 (Composizione delle Commissioni permanenti), commi 4 e 5, e dell'articolo 40 (Deliberazioni) del Regolamento interno, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Commissioni.

Il Comitato, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di un'apposita struttura interna di supporto specialistico a carattere giuridico e amministrativo. L'Ufficio di Presidenza garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni del Comitato.

L'articolo 45 del Regolamento interno, come sostituito dalla DCR 141-16725 del 10 maggio 2016, stabilisce che il Comitato nomina al suo interno, con criterio paritario, due consiglieri per ciascuna missione valutativa che garantiscono la sua imparzialità.

Principali funzioni

L'articolo 46 ter del Regolamento interno, come inserito dalla DCR 141-16725 del 10 maggio 2016, stabilisce che il Comitato, in attuazione degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, svolge le sue funzioni per migliorare la qualità della normazione, i processi decisionali e per consentire l'esercizio della funzione di controllo.

Il Comitato individua le esigenze conoscitive del Consiglio regionale inerenti la funzione di controllo di cui all'articolo 71, comma 1, dello Statuto. L'articolo 3 ter³ della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, come inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3, stabilisce infatti che i programmi di ricerca annuali e pluriennali dell'IRE Piemonte contengono anche le esigenze conoscitive del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale approva i programmi con deliberazione, sentito il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.

Le attività del Comitato sono definite di interesse per il Consiglio ai sensi dell'articolo 10 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza), comma 1, lettera k), del Regolamento interno. Il Comitato favorisce e cura la divulgazione di tali attività, nonché i processi partecipativi a esse connessi.

Il Presidente del Consiglio assegna al Comitato i progetti di legge che contengono al momento della presentazione norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali per l'esame e la proposta di eventuali modifiche. Il Comitato formula proposte per l'inserimento nei provvedimenti legislativi di clausole valutative.

Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 46 ter del Regolamento interno, il Comitato inoltre:

a) verifica il rispetto degli obblighi informativi stabiliti dalle clausole valutative nei confronti delle Commissioni e del Consiglio e ne esamina gli esiti;

³ Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3, ha disposto che l'articolo 3 ter si applica a partire dal periodo di programmazione annuale successivo a quello considerato dall'ultimo programma approvato, dal momento di entrata in vigore della legge regionale 3/2016. L'articolo 35 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 ha disposto che l'articolo 3 ter si applica a partire dalla programmazione relativa all'annualità 2017.

- b) promuove e coordina l'effettuazione di missioni valutative, di iniziative e di collaborazioni anche interistituzionali inerenti lo studio e la divulgazione degli strumenti di qualità normativa;
- c) formula osservazioni e sottopone alle Commissioni e al Consiglio gli interventi che ritiene utili al miglioramento della qualità della normazione, alla manutenzione normativa e alla valutazione delle politiche;
- d) su richiesta della Commissione consiliare competente, esprime pareri relativi alle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;
- e) chiede al Presidente del Consiglio di assegnare un progetto di legge alla Commissione consiliare competente per l'esame in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento interno.

La richiesta di parere di cui alla lettera d), perviene al Comitato, unitamente agli atti utili all'istruttoria, non appena è delineato il testo per il seguito dell'esame in Commissione in modo tale da permettere un'adeguata istruttoria. Il Comitato esprime il parere entro venti giorni dal ricevimento. Decorso tale termine la Commissione può comunque procedere.

Le proposte di modifica alle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge al momento della presentazione, le proposte per l'inserimento nei provvedimenti legislativi di clausole valutative e il parere di cui alla lettera d), sono in ogni caso allegati al progetto di legge; se non accolti o disattesi dalla Commissione, la relazione di accompagnamento al Consiglio o, nel caso di un progetto di legge in sede legislativa, un apposito ordine del giorno, ne indicano le ragioni.

L'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3, ha tra l'altro stabilito che è compito istituzionale dell'IRES Piemonte lo svolgimento di missioni valutative, promosse dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, per soddisfare le esigenze conoscitive del Consiglio regionale stesso, inerenti l'analisi e la valutazione delle politiche regionali.

Scheda sintetica Regione Umbria

Comitato per il controllo e la valutazione

I principali riferimenti normativi

L'articolo 53, comma 3, del Nuovo Statuto della Regione Umbria, approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, stabilisce che nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa⁴, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono all'Assemblea.

L'articolo 61, comma 1, dello Statuto stabilisce inoltre che l'Assemblea legislativa valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative. Il comma 5 del medesimo articolo, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 19 marzo 2015, n. 5, attribuisce la valutazione dell'inserimento nei testi legislativi delle clausole valutative alle Commissioni permanenti.

Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141, stabilisce, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, tempi e modalità dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Composizione e caratteristiche strutturali

L'articolo 40⁵ del Regolamento interno stabilisce che il Comitato per il controllo e la valutazione è composto da cinque Consiglieri, di cui tre espressione dei Gruppi di maggioranza e due dei Gruppi di minoranza. La maggioranza e le minoranze designano entro venti giorni, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, i componenti del Comitato. Il Presidente dell'Assemblea, sulla base delle proposte dei Gruppi, procede alla costituzione del Comitato. Le designazioni dei Gruppi di minoranza e di maggioranza contengono rispettivamente l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente. In caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente dell'Assemblea provvede alla costituzione del Comitato e alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Il comma 4 bis dell'articolo 40 del Regolamento, comma inserito dall'articolo 24, comma 2, della Delibera dell'Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416 ha stabilito che la carica di Presidente e di Vice Presidente del Comitato è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza e di Presidente di Commissione permanente. Il comma 7 bis dell'articolo 40 del Regolamento, comma inserito dall'articolo 24, comma 4, della Delibera dell'Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416, ha stabilito inoltre che per quanto non espressamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sull'attività delle Commissioni permanenti.

L'articolo 34, comma 7, del Regolamento, già modificato dall'articolo 23, comma 1, della Delibera dell'Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416 e successivamente così sostituito dall'articolo 2, comma 1, della Delibera dell'Assemblea legislativa 14 novembre 2017, n. 209, stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni di valutazione le Commissioni e il Comitato per il controllo e la valutazione attivano forme di collaborazione permanente con la Giunta regionale e si avvalgono di un'apposita struttura interna al processo

⁴ L'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 settembre 2013, n. 25 stabilisce che nello Statuto della Regione Umbria le parole Consiglio regionale siano sostituite dalle parole Assemblea legislativa.

⁵ La rubrica dell'articolo 40 "Comitato per il controllo e la valutazione" del Regolamento interno, già modificata dall'articolo 24, comma 1, della Delibera dell'Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416 è stata successivamente così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della Delibera dell'Assemblea legislativa 14 novembre 2017, n. 209.

legislativo, che assicura il supporto amministrativo nonché il supporto tecnico-specialistico per l'analisi dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Principali funzioni

Il comma 6 dell'articolo 40 del Regolamento, comma già modificato dall'articolo 24, comma 3, della Delibera dell'Assemblea legislativa 26 marzo 2015, n. 416 e successivamente così sostituito dall'art. 3, comma 2, della Delibera Assemblea legislativa 14 novembre 2017, n. 209, stabilisce che, ferme restando le competenze delle Commissioni Consiliari permanenti, di cui agli articoli 53 e 61 dello Statuto, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica lo stato di attuazione delle leggi regionali inviandone le risultanze alle Commissioni consiliari;
- b) propone alle Commissioni l'inserimento nei testi legislativi di clausole valutative;
- c) verifica, con cadenza annuale, il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'Assemblea legislativa previsti anche dalle clausole valutative e ne dà comunicazione alle Commissioni consiliari;
- d) esamina le relazioni prodotte dalla Giunta regionale in risposta alle clausole valutative inviandone le risultanze alle Commissioni consiliari;
- e) propone alle Commissioni consiliari lo svolgimento di missioni valutative;
- f) verifica l'attuazione delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni approvate dall'Assemblea.
- g) effettua il monitoraggio sull'attività e sugli atti degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate.

L'articolo 33, comma 1, del Regolamento, così modificato dall'articolo 1, comma 1, della Delibera dell'Assemblea legislativa 14 novembre 2017, n. 209, stabilisce che le Commissioni permanenti, ai fini dell'esercizio della funzione di controllo di cui all'articolo 53 dello Statuto, riferiscono all'Assemblea con apposite relazioni sullo stato di attuazione delle leggi regionali sulla base delle risultanze inviate a tale scopo dal Comitato per il controllo e la valutazione.

Il comma 7 dell'articolo 40 del Regolamento, comma così modificato dall'articolo 3, comma 3, della Delibera dell'Assemblea legislativa 14 novembre 2017, n. 209, stabilisce che il Comitato riferisce all'Assemblea con una relazione con cadenza almeno annuale e ogni qualvolta lo ritenga necessario.